



CORTE APPELLO TRENTO - 02220500606		
UOR	N. <i>1806</i>	CC
24 MAR. 2023		RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la transizione digitale della giustizia

l'analisi statistica e le politiche di coesione

Il Capo Dipartimento

Ai Presidente della Corte Suprema di cassazione

Ai Procuratore generale della Corte Suprema di cassazione

Ai presidenti di Corte di appello

Ai procuratori generali presso le Corti di appello

e, p.c.,

Ai Capo di Gabinetto del Ministro

al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: Accesso alla banca dati ex art. 492-bis c.p.c. - Ufficiali giudiziari - Attestazione del mancato funzionamento.

In relazione all'oggetto va ricordato che ai sensi del vigente art. 492-bis, comma quarto, c.p.c., l'ufficiale giudiziario «*accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione*».

Al riguardo preme evidenziare che il sistema di interoperabilità per l'accesso diretto degli ufficiali giudiziari alle banche dati delle pubbliche amministrazioni è stato, da tempo, progettato e sviluppato dalla competente Direzione generale dei sistemi informativi digitalizzati, e che lo stesso non è in esercizio in quanto non ancora esecutiva la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate atta a consentire l'accesso alle banche dati gestite da quest'ultima. E', infatti,

tuttora in corso l'istruttoria tesa ad acquisire l'obbligatorio parere del Garante per la protezione dei dati personali, prescritto dall'art. 155-*quater* disp. att. c.p.c. Il sistema di interoperabilità per l'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle entrate sarà quindi attivato non appena completate, da parte della stessa Agenzia, le modifiche ai sistemi in ottemperanza alle indicazioni del Garante.

Va comunque soggiunto, a proposito di talune missive intestate "atto di diffida" sottoscritte da ufficiali giudiziari e recentemente pervenute presso questo Dipartimento, che nessun disservizio nel procedimento di ricerca dei beni da sottoporre ad esecuzione forzata è in atto.

Invero, l'art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., inserito dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha previsto che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto per qualsivoglia ragione «*non sono funzionanti*», il creditore istante possa ottenere, direttamente dai gestori delle banche dati, le informazioni contenute nelle banche dati stesse.

Non sono quindi cambiate le modalità sinora attuate, salvo che, con la novella del citato art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., introdotta dall'art. 4, comma 9, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stato previsto che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, sia l'ufficiale giudiziario ad attestare «*che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile*» per il mancato funzionamento delle strutture tecnologiche.

In attesa della prossima messa in esercizio del sistema di interoperabilità, per le ragioni sopra evidenziate, siffatta attestazione da parte degli ufficiali giudiziari è dunque temporaneamente necessaria.

Le SS.LL. in indirizzo vorranno assicurare la conoscenza della presente a tutti gli Uffici.

Roma, data del protocollo

Il Capo Dipartimento
Etta Jola

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. n. 82/2005